

# NOTIZIARIO

n.

**26**

**2023**

## ADEGUAMENTO STATUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Riepilogo degli adeguamenti necessari a soddisfare la nuova normativa

\*\*\*

## CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO PROROGHE

Riepilogo delle proroghe e delle casistiche di maggior interesse

\*\*\*

## CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO ENERGIA

Riepilogo delle disposizioni rimaste inalterate rispetto al D.L. ante conversione

## ADEGUAMENTO STATUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Il D.lgs. 36/2021 prevede **specifici requisiti statutari** per assumere lo **status di ente sportivo dilettantistico** e poter ottenere il riconoscimento ai fini sportivi e l'**iscrizione** nel **Registro** delle **attività sportive dilettantistiche**.

Il D.lgs. 120/2023 (c.d. "Correttivo bis") stabilisce il **termine del 31 dicembre per adeguare gli statuti** alla nuova normativa, prevedendo che la **mancata conformità** dello statuto ai requisiti richiesti rende **inammissibile** la **richiesta di iscrizione** al **Registro** nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per i soggetti che vi sono già iscritti, comporta la **cancellazione d'ufficio** dallo stesso con la conseguente **impossibilità** di continuare ad **usufruire** dei **benefici fiscali e contributivi**.

ADEGUAMENTO STATUTI ASD	
<b>PREMESSA</b>	<p>Il <b>D.Lgs 36/2021</b> fissa alcuni <b>principi inderogabili</b> in relazione ai <b>principi statutari</b> che devono essere <b>necessariamente presenti nell'atto costitutivo</b> e nello <b>statuto di ogni sodalizio sportivo</b>, affinché:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ possa essere <b>definito Ente Sportivo Dilettantistico</b>,</li> <li>◆ <b>ottenga</b> conseguentemente<sup>1</sup>: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ il <b>riconoscimento</b> ai <b>fini sportivi</b> (dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva),</li> <li>○ la successiva <b>certificazione</b> della <b>effettiva natura dilettantistica</b> dell'<b>attività svolta</b>, mediante l'<b>iscrizione</b> nel <b>Registro nazionale</b> delle attività sportive dilettantistiche.</li> </ul> </li> </ul>
<b>REQUISITI STATUTARI RICHIESTI PER ESSERE UN ENTE SPORTIVO DILETTANTISTICO</b>	<p>La norma a cui fare riferimento è l'art. 7 del D.Lgs 36/2021, intitolato per l'appunto "<b>Atto costitutivo e statuto</b>" che indica quanto segue:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><i>Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <i>la denominazione;</i></li> <li>b) <i>l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi</i></li> </ul> </div>

<sup>1</sup> ai sensi dell'art. 10 dello stesso decreto.

	<p>comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;</p> <p>c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;</p> <p>d) l'assenza di fini di lucro ai sensi dell'articolo 8;</p> <p>e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;</p> <p>f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;</p> <p>g) le modalità di scioglimento dell'associazione;</p> <p>h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.</p> <p> Tra gli <b>enti sportivi dilettantistici</b> possono rientrare anche gli <b>enti del terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore</b> e che <b>esercitano</b>, come attività di interesse generale, l'<b>organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche</b>.</p> <p>Per essi il comma 1-bis dell'art. 7 opportunamente chiarisce che:</p> <p>il requisito dell'esercizio in via principale dell'attività dilettantistica di cui al comma 1, lettera b), non è richiesto.</p> <p>in considerazione del fatto che <b>tali enti possono svolgere più attività di interesse generale</b>.</p>
<p><b>OGGETTO SOCIALE</b></p>	<p>La <b>modifica principale</b> da <b>apportare</b> agli <b>attuali statuti</b> riguarda la lett. b), ovvero la previsione che l'oggetto sociale sia:</p> <p><i>l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.</i></p>
<p><b>ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO</b></p>	<p><b>Concetto di "lucro indiretto"</b></p> <p>Viene ribadito l'<b>obbligo</b> di <b>destinare eventuali utili</b> ed <b>avanzi di gestione</b>:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ allo <b>svolgimento</b> dell'<b>attività statutaria</b>, o</li> <li>◆ all'<b>incremento</b> del <b>proprio patrimonio</b> (fondi di riserva),</li> </ul> <p>con <b>divieto di distribuzione</b>, anche <b>indiretta</b>, di <b>utili, avanzi di gestione, fondi e riserve</b>.</p> <p>In <b>relazione al divieto di distribuzione</b>, rispetto alla formulazione contenuta nel comma 8 dell'art. 148 TUIR in cui viene previsto il:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p><i>divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.</i></p> </div> <p>vengono <b>identificati in modo puntuale i soggetti</b> da tenere in considerazione che <b>non</b> sono solo gli <b>associati</b> ma anche <b>lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti</b> degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.</p> <p> Vengono, inoltre, individuate delle <b>soglie quantitative</b> che comportano la <b>presunzione di distribuzione indiretta di utili</b>, attraverso l'applicazione dell'art. 3, commi 2 e 2.bis del D.lgs. 112/2017 <b>anche al settore dello sport dilettantistico</b>.</p>				
<p style="text-align: center;"><b>ATTIVITÀ SECONDARIE E STRUMENTALI</b></p>	<p>Con disposizione mutuata dal Codice del Terzo settore, la disciplina specifica consente lo svolgimento di attività diverse da quelle (principali) sportive solo a condizione che:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;"><b>a)</b></td> <td>l'<b>atto costitutivo</b> o lo <b>statuto</b> lo <b>consentano</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>b)</b></td> <td>abbiano <b>carattere strumentale e secondario</b> rispetto alle <b>attività principali</b> secondo criteri e limiti (quantitativi) che dovranno essere <b>individuati da apposito decreto</b></td> </tr> </table> <p><b>Attività diverse</b></p> <p>Tra le <b>attività “diverse” da quelle sportive</b> rientrano tutte quelle <b>attività</b> – di natura <b>commerciale</b> – che il sodalizio svolge allo <b>scopo di finanziare l'attività sportiva</b>, quali (a <b>titolo esemplificativo</b>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ le attività di <b>sponsorizzazione e pubblicità</b>;</li> </ul>	<b>a)</b>	l' <b>atto costitutivo</b> o lo <b>statuto</b> lo <b>consentano</b>	<b>b)</b>	abbiano <b>carattere strumentale e secondario</b> rispetto alle <b>attività principali</b> secondo criteri e limiti (quantitativi) che dovranno essere <b>individuati da apposito decreto</b>
<b>a)</b>	l' <b>atto costitutivo</b> o lo <b>statuto</b> lo <b>consentano</b>				
<b>b)</b>	abbiano <b>carattere strumentale e secondario</b> rispetto alle <b>attività principali</b> secondo criteri e limiti (quantitativi) che dovranno essere <b>individuati da apposito decreto</b>				

	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ la <b>gestione</b> di <b>impianti</b> e <b>strutture sportive</b>;</li> <li>◆ lo <b>svolgimento</b> di <b>corsi</b> relativi ad <b>attività sportive “non riconosciute”</b> e di corsi di <b>natura diversa</b> da quella sportiva (<b>musica, doposcuola</b> eccetera);</li> <li>◆ la <b>gestione</b> del <b>bar</b> o del <b>ristorante</b> (circolistico o aperto al pubblico);</li> <li>◆ la <b>vendita</b> di <b>attrezzature</b> e <b>abbigliamento sportivi</b>;</li> <li>◆ la <b>gestione</b> di <b>attività di benessere</b> (saune, idromassaggi eccetera).</li> </ul> <p> Se lo statuto <b>non prevederà la possibilità</b> di <b>svolgere attività “diverse e strumentali”</b>, tutte queste attività – comprese quelle pubblicitarie e di sponsorizzazione – <b>non potranno più essere esercitate</b>.</p> <p>Pur non essendo stato ancora definito il rapporto che deve esistere tra attività principale e attività secondarie e strumentali, è molto <b>probabile</b> che l'emanando <b>decreto previsto</b> dalla <b>riforma dello sport individui soglie analoghe</b> a quelle previste per gli <b>Enti del Terzo Settore</b> (dove le <b>attività “diverse” non possono superare il 30%</b> delle <b>entrate complessive</b> o il <b>66%</b> dei <b>costi complessivi</b>).</p> <p>Tali <b>limiti</b>, per espressa previsione contenuta nel comma 1-bis dell'art. 9, <b>non si applicano</b> ai <b>proventi derivanti</b> da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ rapporti di sponsorizzazione;</li> <li>◆ promozione pubblicitaria;</li> <li>◆ cessione dei diritti e indennità legate alla formazione degli atleti;</li> <li>◆ gestione di impianti e strutture sportivi.</li> </ul>
<b>INCOMPATIBILITÀ</b>	<p>Viene <b>ampliato il regime di incompatibilità</b> per gli <b>amministratori</b> relativamente alla <b>possibilità di ricoprire cariche</b> in <b>altre ASD o SSD affiliate</b> alla medesima FSN, EPS o DSA.</p> <p>Tale divieto, in precedenza limitato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ alla <b>“medesima carica”</b>,</li> <li>◆ alla <b>medesima disciplina sportiva esercitata</b> (per gli <b>EPS</b>),</li> </ul> <p><b>a decorrere dal 01.07.2024</b> viene <b>esteso</b> a <b>“qualsiasi carica”</b> nell'ambito del medesimo Organismo di Affiliazione.</p>
<b>ALTRI REQUISITI</b>	<p>Oltre ai <b>requisiti</b> sopra indicati definiti <b>“requisiti necessari”</b>, per acquisire lo <b>status di ente sportivo dilettantistico</b> – come ben evidenziato nel contributo fornito dal</p>

	<p>Consiglio Nazionale del Notariato con lo Studio n. 29-2023/CTS <sup>2</sup> – è importante <b>sottolineare</b> che, per una <b>corretta stesura dell'atto costitutivo</b> e dello <b>statuto</b> degli enti sportivi dilettantistici, occorre <b>tenere conto</b>:</p> <table border="1" data-bbox="427 544 1431 801"> <tr> <td data-bbox="434 553 507 595">1)</td> <td data-bbox="513 553 1425 595">delle <b>disposizioni dell'ordinamento sportivo</b><sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td data-bbox="434 600 507 642">2)</td> <td data-bbox="513 600 1425 642">delle <b>norme di diritto comune</b> riferite alla <b>forma giuridica in concreto adottata</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="434 647 507 689">3)</td> <td data-bbox="513 647 1425 689">delle <b>disposizioni federali</b> previste dall'<b>ente affiliante</b> (FSN, DSA o EPS)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="434 694 507 792">4)</td> <td data-bbox="513 694 1425 792">delle <b>disposizioni tributarie</b> se l'ente sportivo vuole godere delle <b>agevolazioni fiscali</b></td> </tr> </table>	1)	delle <b>disposizioni dell'ordinamento sportivo</b> <sup>3</sup>	2)	delle <b>norme di diritto comune</b> riferite alla <b>forma giuridica in concreto adottata</b>	3)	delle <b>disposizioni federali</b> previste dall' <b>ente affiliante</b> (FSN, DSA o EPS)	4)	delle <b>disposizioni tributarie</b> se l'ente sportivo vuole godere delle <b>agevolazioni fiscali</b>
1)	delle <b>disposizioni dell'ordinamento sportivo</b> <sup>3</sup>								
2)	delle <b>norme di diritto comune</b> riferite alla <b>forma giuridica in concreto adottata</b>								
3)	delle <b>disposizioni federali</b> previste dall' <b>ente affiliante</b> (FSN, DSA o EPS)								
4)	delle <b>disposizioni tributarie</b> se l'ente sportivo vuole godere delle <b>agevolazioni fiscali</b>								
<p><b>TERMINE PER ADEGUARE GLI STATUTI</b></p>	<p>Le <b>ASD</b> e le <b>SSD</b> devono <b>uniformare i propri statuti</b> alle disposizioni del Capo I del D.Lgs 36/2021 <b>entro il 31.12.2023</b><sup>4</sup>.</p> <p>Il citato documento del Notariato si pone il quesito se <b>entro tale termine</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ debba avvenire <b>solamente</b> la <b>deliberazione assembleare</b> di adeguamento, oppure</li> <li>◆ debba <b>completarsi l'intero procedimento di modifica statutaria</b> che, come noto, termina con l'iscrizione della deliberazione di modifica nel registro delle attività sportive dilettantistiche;</li> </ul> <p>ma <i>conclude</i> che, stante la <b>non breve durata</b> del <b>procedimento di iscrizione</b><sup>5</sup>, e l'espressione usata dalla legge, pare ragionevole optare per la <b>prima delle soluzioni indicate</b>.</p> <p> Di conseguenza, si ritiene che <b>entro il termine del 31.12.2023</b> debba essere convocata <b>l'assemblea straordinaria</b> degli associati per <b>l'approvazione delle modifiche statutarie</b> imposte dalla normativa, nel <b>rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi</b> richiesti dalla legge o dallo statuto vigente.</p>								

<sup>2</sup> a cura del Notaio Nicola Riccardelli dal titolo "Gli adeguamenti statutari degli enti sportivi dilettantistici nella riforma dello sport".

<sup>3</sup> facendo quindi riferimento agli articoli contenuti nei D.lgs. 36/2021 e 39/2021.

<sup>4</sup> art. 7 comma 1- quater del D.lgs. 36/2021.

<sup>5</sup> l'art. 6 del D.lgs. 39/2021 concede 45 giorni di tempo al Dipartimento per lo sport per verificare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di legge.

	 <p>Ci pare opportuno segnalare che, nell'emendamento 16.9 proposto in sede di conversione in legge del D.L. 145/2023, c.d. D.L. "Anticipi", è stata proposta la <b>proroga al 30 giugno</b> per l'adeguamento statutario e la proroga al 30 gennaio per quanto riguarda le comunicazioni al centro per l'impiego e al Registro Nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche per i rapporti di lavoro instaurati nei mesi luglio-dicembre 2023.</p>
<p><b>MANCATO ADEGUAMENTO</b></p>	<p>La <b>mancata conformità</b> dello <b>statuto</b> ai criteri previsti dalla norma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ rende <b>inammissibile</b> la <b>richiesta di iscrizione al Registro</b> nazionale delle attività sportive dilettantistiche, e</li> <li>◆ per quanti vi sono <b>già iscritti</b>, comporta la <b>cancellazione d'ufficio</b> dallo stesso con la conseguente <b>impossibilità di continuare ad usufruire dei benefici fiscali e contributivi</b>.</li> </ul>
<p><b>COSTI</b></p>	<p>Per effetto dell'art. 12, comma 2-bis del D.lgs. 36/21, le <b>modifiche statutarie adottate entro il 31.12.2023</b> sono <b>esenti dall'imposta di registro</b>, se hanno lo <b>scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie</b> a conformare gli statuti alle disposizioni dello stesso Decreto.</p> <p> Si ricorda che, a <b>partire dal 01.01.2019</b>, vige l'<b>esenzione dall'imposta di bollo</b>, dato che l'associazione è iscritta nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche<sup>6</sup>.</p>

<sup>6</sup> art. 27-bis della tabella di cui all'allegato B annesso al D.P.R. 642/1972.

### CONVERSIONE IN LEGGE DEL “DECRETO PROROGHE”

È stata pubblicata la [Legge 170/2023](#) nella Gazzetta Ufficiale<sup>7</sup>, di conversione del c.d. “**Decreto Proroghe**”<sup>8</sup> che era intervenuto in modo da **favorire** gli **operatori** che domandavano alcuni **differimenti** per l’effettuazione di **versamenti e adempimenti**, generalmente correlati all’applicazione di **norme agevolative**.

Di seguito, si riepilogano le **proroghe** di maggior interesse per gli operatori, così come le casistiche nelle quali vi è, invece, stata un’**anticipazione** dell’originaria scadenza prevista per legge, come risultanti a seguito della conversione in legge.

CONVERSIONE IN LEGGE DEL “DECRETO PROROGHE”									
PROROGHE DEI TERMINI	Nella seguente tabella si illustrano gli <b>effetti</b> di quanto stabilito dal “ <b>Decreto Proroghe</b> ” così come risultante dalla conversione in legge.								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DISPOSIZIONE DI RIFERIMENTO</th> <th>DESCRIZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Incremento garanzia per l’acquisto della prima casa</b></td> <td>Differito<sup>9</sup> al <b>31.12.2023</b> il termine di presentazione delle <b>domande</b> di incremento all’80% della garanzia per l’acquisto della prima casa</td> </tr> <tr> <td><b>Rivalutazione crypto-attività</b></td> <td>Ulteriormente prorogato<sup>10</sup> al <b>15.11.2023</b><sup>11</sup> il termine per procedere con il <b>versamento</b> della <b>prima o unica rata</b> per la rideterminazione del valore delle crypto-attività</td> </tr> <tr> <td><b>Termine assegnazione beni ai soci e trasformazione in società e semplice</b></td> <td>Spostato<sup>12</sup> al <b>30.11.2023</b> il termine per procedere con: <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>l’assegnazione</b> agevolata dei <b>beni ai soci</b>;</li> <li>◆ <b>trasformazione in società semplice</b>;</li> </ul> il versamento di quanto dovuto a titolo di <b>imposta sostitutiva</b> </td> </tr> </tbody> </table>	DISPOSIZIONE DI RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	<b>Incremento garanzia per l’acquisto della prima casa</b>	Differito <sup>9</sup> al <b>31.12.2023</b> il termine di presentazione delle <b>domande</b> di incremento all’80% della garanzia per l’acquisto della prima casa	<b>Rivalutazione crypto-attività</b>	Ulteriormente prorogato <sup>10</sup> al <b>15.11.2023</b> <sup>11</sup> il termine per procedere con il <b>versamento</b> della <b>prima o unica rata</b> per la rideterminazione del valore delle crypto-attività	<b>Termine assegnazione beni ai soci e trasformazione in società e semplice</b>	Spostato <sup>12</sup> al <b>30.11.2023</b> il termine per procedere con: <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>l’assegnazione</b> agevolata dei <b>beni ai soci</b>;</li> <li>◆ <b>trasformazione in società semplice</b>;</li> </ul> il versamento di quanto dovuto a titolo di <b>imposta sostitutiva</b>
	DISPOSIZIONE DI RIFERIMENTO	DESCRIZIONE							
	<b>Incremento garanzia per l’acquisto della prima casa</b>	Differito <sup>9</sup> al <b>31.12.2023</b> il termine di presentazione delle <b>domande</b> di incremento all’80% della garanzia per l’acquisto della prima casa							
<b>Rivalutazione crypto-attività</b>	Ulteriormente prorogato <sup>10</sup> al <b>15.11.2023</b> <sup>11</sup> il termine per procedere con il <b>versamento</b> della <b>prima o unica rata</b> per la rideterminazione del valore delle crypto-attività								
<b>Termine assegnazione beni ai soci e trasformazione in società e semplice</b>	Spostato <sup>12</sup> al <b>30.11.2023</b> il termine per procedere con: <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>l’assegnazione</b> agevolata dei <b>beni ai soci</b>;</li> <li>◆ <b>trasformazione in società semplice</b>;</li> </ul> il versamento di quanto dovuto a titolo di <b>imposta sostitutiva</b>								

<sup>7</sup> n. 278 del 28.11.2023 e in vigore dal successivo 29.11.2023.

<sup>8</sup> D.L. 132/2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.228 del 29.09.2023 e in vigore dal successivo 30.09.2023. [Qui il testo coordinato con le modifiche apportate dalla legge.](#)

<sup>9</sup> Art. 1 Decreto Proroghe. Norma originaria art.64 comma 3 del D.L. 73/2021.

<sup>10</sup> Art. 2 Decreto Proroghe. Norma originaria: Art. 1, commi 134 de 135 della Legge 197/2022.

<sup>11</sup> dopo l’iniziale slittamento al 30.09.2023 di cui all’art. 4, comma 3-quinquies, del D.L. 51/2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge 87/2023.

<sup>12</sup> Art. 4 Decreto Proroghe. Norma originaria: Art. 1, commi 100 della Legge 197/2022.

	<b>Fondo indennizzo risparmiatori</b>	Differito <sup>13</sup> al <b>15.10.2023</b> il termine di <b>decadenza</b> per la <b>comunicazione</b> incaso di <b>variazione del codice IBAN</b> , tramite il portale del Fondo indennizzo risparmiatori
	<b>Obblighi informativi forfettari</b>	Spostamento <sup>14</sup> al <b>31.12.2024</b> della data di <b>adempimento</b> degli <b>obblighi informativi</b> per i soggetti forfettari, relativamente al <b>periodo d'imposta 2021</b> (i dati da indicare nel <b>quadro RS</b> del modello Redditi)
	<b>Obbligo per i Comuni di utilizzare il "Prospetto delle aliquote IMU" nell'approvazione delle delibere</b>	Slitta <sup>15</sup> dall' <b>inizio dell'anno d'imposta 2025</b> l'obbligo, per i Comuni, di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del c.d. "Prospetto", utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze <sup>16</sup>
	<b>Proroga "Nuova Sabatini"</b>	Viene <b>prorogato al 31.12.2023</b> <sup>17</sup> il limite massimo entro cui è possibile stipulare i contratti per i progetti finanziati con la "Nuova Sabatini" <sup>18</sup>

<sup>13</sup> Art. 5 Decreto Proroghe. Norma originaria: Art. 4, comma 3-bis del D.L. 51/2023, convertito in Legge 87/2023.

<sup>14</sup> Art. 6 Decreto Proroghe. Norma originaria: Art. 1, comma 73 della Legge 190/2014.

<sup>15</sup> Art. 6-ter, comma 1 Decreto Proroghe. Norma originaria: Art.1, comma 756 della Legge 160/2019.

<sup>16</sup> si ricorda che la "Legge di Bilancio 2020" ha previsto che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni possono diversificare le aliquote dell'imposta municipale propria esclusivamente sulla base di fattispecie predeterminate. Successivamente, tali fattispecie sono state individuate con [D.M. del 07.07.2023](#) che prevede l'obbligo di utilizzare l'applicazione informatica per l'approvazione del Prospetto delle aliquote dell'IMU ("Prospetto") a decorrere dall'anno di imposta 2024: i Comuni, anche nel caso in cui non intendano diversificare le aliquote, devono redigere la delibera di approvazione delle stesse accedendo all'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse, di elaborare il Prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa.

<sup>17</sup> Art. 6-quater Decreto Proroghe. Norma originaria: Art.1, comma 415 della Legge 197/2022.

<sup>18</sup> si ricorda che, per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 01.01.2022 al 30.06.2023 (ora 31.12.2023), la "Legge di Bilancio 2023" aveva stabilito il termine di 12 mesi per l'ultimazione degli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature (termine previsto dai decreti attuativi adottati ai sensi dell'art 2, comma 5 del D.L. 69/2013).

	<b>Smart-working lavoratori agili</b>	Nuovo termine <sup>19</sup> del <b>31.12.2023</b> per lo svolgimento dell'attività lavorativa in <b>modalità agile</b> per i c.d. <b>lavoratori fragili</b> <sup>20</sup>
	<b>Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza</b>	Prorogato <sup>21</sup> di <b>ulteriori 24 mesi</b> il termine massimo per la <b>conclusione</b> della <b>procedura</b> nei casi di <b>particolare complessità</b> <sup>22</sup>
<b>RIMESIONE IN TERMINI PER TRIBUTI E CONTRIBUTI REGIONE LOMBARDIA</b>  ART. 3	<p>Nel 2023<sup>23</sup> viene di nuovo stabilito che per il versamento di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>tributi,</b></li> <li>◆ <b>contributi</b> previdenziali e assistenziali;</li> <li>◆ <b>premi</b> per l'<b>assicurazione obbligatoria,</b></li> </ul> <p>in <b>scadenza</b> nel <b>periodo dal 04.07.2023 al 31.07.2023</b> e che non siano stati effettuati tempestivamente, gli stessi si considerano <b>tempestivi</b> se effettuati – senza l'applicazione di sanzioni e interessi – in <b>unica soluzione</b> entro il <b>31.10.2023</b>.</p> <p>La norma si applicava in favore dei <b>soggetti</b> che, alla citata data del <b>04.07.2023</b>, avevano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ la <b>residenza</b>, ovvero</li> <li>◆ la <b>sede legale</b> o la <b>sede operativa</b>,</li> </ul> <p>nei Comuni interessati dagli <b>eccezionali eventi meteorologici</b> che hanno colpito il territorio della <b>Regione Lombardia</b> nel medesimo periodo del mese di luglio per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza<sup>24</sup>.</p>	

<sup>19</sup> Art. 8 Decreto Proroghe. Norma originaria: Art. 1, comma 306 della Legge 197/2022.

<sup>20</sup> ossia di coloro affetti dalle patologie di cui all'art. 17, comma 2, del D.L. 221/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/2022.

<sup>21</sup> Art. 15 Decreto Proroghe. Norma originaria: Art. 4, comma 4-septies del D.L. 347/2003, convertito dalla Legge 39/2004.

<sup>22</sup> se si tratta di procedure il cui programma sia già prorogato (ai sensi del comma 4-ter dello stesso art. 4 in questione) e che non possano essere definite entro lo stesso termine, con il Ministro dello sviluppo economico che dispone dunque un'ulteriore proroga del termine di esecuzione del programma:

- ◆ per un massimo di 12 mesi, o
- ◆ per un massimo di 24 mesi nel caso in cui, essendo stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, tale cessione non sia ancora realizzata, in tutto o in parte,

risulti, sulla base di una specifica relazione del commissario straordinario, l'utile prosecuzione dell'esercizio d'impresa.

<sup>23</sup> Con l'emanazione del Decreto Alluvioni, poi convertito in legge 100/2023.

<sup>24</sup> con deliberazione del Consiglio dei ministri del 28.08.2023.



**Non verranno**, in ogni caso, **restituite** le **somme** che, nelle more dell'emanazione della norma in questione, siano state **versate** in adempimento del dovuto – eventualmente per effetto di **versamento tardivo**, con applicazione di sanzione e interessi – o con **ravvedimento operoso**.

In sede di conversione del “Decreto Proroghe” si è intervenuto sulla norma del c.d. “**Decreto Alluvioni**”<sup>25</sup>, che aveva spostato al 20.11.2023 i termini di alcuni versamenti e adempimenti sospesi per i soggetti che avevano la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori colpiti dall'alluvione del mese di **maggio 2023**.

In particolare, viene oggi disposto che, sia i **versamenti** che gli **adempimenti sospesi** debbano essere effettuati senza applicazione di sanzioni ed eventuali interessi, in **unica soluzione entro il 10.12.2023** (rispetto al precedente termine del 20.11.2023).

A questo proposito, si ricorda che per i soggetti che, alla **data** del **01.05.2023**, avevano:

la <b>residenza</b>
la <b>sede legale</b>
la <b>sede operativa</b>

nei **territori** riportati nell'[allegato](#)<sup>26</sup> al “Decreto Alluvioni” convertito – situati in **Emilia-Romagna, Toscana e Marche** – per tali soggetti erano stati **sospesi**, tra gli altri, i termini:

- ◆ dei **versamenti tributari** in **scadenza** nel periodo **dal 01.05.2023 al 31.08.2023**, compresi quelli:
  - ✓ delle **ritenute alla fonte** per i **redditi di lavoro dipendente e assimilati**<sup>27</sup>, e
  - ✓ delle **trattenute relative alle addizionali regionale e comunale** all' IRPEF, operate in qualità di sostituti d'imposta;

**ULTERIORE  
PROROGA  
VERSAMENTI  
SOSPESI  
“DECRETO  
ALLUVIONI”**

ART. 3, COMMA  
2-QUATER

<sup>25</sup> art. 1, comma 7. poi convertito in Legge 100/2023

<sup>26</sup> invariati rispetto a prima della conversione in legge.

<sup>27</sup> di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. 600/1973.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ relativi agli adempimenti e ai versamenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ dei <b>contributi previdenziali e assistenziali</b>, e</li> <li>✓ dei premi per l'assicurazione obbligatoria;</li> </ul> </li> <li>◆ degli <b>adempimenti</b>: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>tributari in scadenza</b> nel periodo <b>dal 01.05.2023 al 31.08.2023</b>;</li> <li>✓ relativi ai <b>rapporti di lavoro</b> verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ datori di lavoro,</li> <li>○ professionisti,</li> <li>○ consulenti e centri di assistenza fiscale</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p>che abbiano sede o operino nei territori di cui si è detto, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti territori. Conseguentemente, nel medesimo periodo, <b>non trovano applicazione le disposizioni sanzionatorie</b> connesse agli adempimenti in esame.</p> <p><b>Non</b> si procede, in ogni caso, <b>al rimborso di quanto</b>, eventualmente, già versato.</p>
<p style="color: red; text-align: center;"><b>RIAPERTURA SCADENZA RAVVEDIMENTO SPECIALE</b></p> <p style="text-align: center;">ART. 3-BIS</p>	<p>Si interviene nuovamente<sup>28</sup> sulla <b>scadenza</b> prevista per procedere con il <b>ravvedimento speciale</b><sup>29</sup>, di fatto <b>riprendone il termine</b> (che risultava infatti scaduto al 30.09.2023).</p> <p> Viene, infatti, stabilita <b>la possibilità</b>, per i soggetti che entro la fine dello scorso mese di settembre <b>non hanno perfezionato</b> la procedura di <b>ravvedimento speciale</b>, di procedere comunque alla predetta regolarizzazione – fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità previste ex lege – con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>versamento</b> delle somme dovute in un'<b>unica soluzione</b>, e</li> <li>◆ <b>rimozione</b> delle <b>irregolarità</b> od <b>omissioni</b>,</li> </ul> <p><b>entro il 20.12.2023.</b></p> <p>A questo proposito, si ricorda che la “Legge di Bilancio 2023” in <b>deroga</b></p>

<sup>28</sup> Dopo la proroga di cui al D.L. 34/2023 art.19.

<sup>29</sup> art. 1, commi da 174 a 178 della Legge 197/2022.

all'ordinaria disciplina del **ravvedimento operoso**<sup>30</sup>, ha dato la possibilità di **regolarizzare le dichiarazioni**:

**regolarmente presentate** (non omesse)

**relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 e a quelli precedenti**

tramite il menzionato "**ravvedimento speciale**".

Risulta, quindi, nuovamente possibile alla data odierna, procedere in questo senso, ma solamente se tali violazioni **non siano state già contestate alla data del versamento**.

La regolarizzazione spontanea in questione richiede, in particolare, come anticipato:

- ◆ la **rimozione** dell'**irregolarità/omissione** (sempre mediante dichiarazione integrativa);
- ◆ il pagamento
  - ✓ **dell'imposta**,
  - ✓ degli **interessi**
  - ✓ delle **sanzioni, ridotte a 1/18 del minimo edittale** irrogabile;

senza che sia, invece, possibile ricorrervi per i contribuenti **che intendono far emergere le attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato**.

In ogni caso, la disciplina in esame:

- ◆ vale solamente per i **tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate** (non invece le altre entrate);
- ◆ riguarda le **violazioni diverse da quelle** relative alla **definizione agevolata degli avvisi bonari** e la citata **regolarizzazione delle irregolarità formali**.

La conseguenza del **mancato pagamento** – in tutto o in parte – di una delle

<sup>30</sup> disciplinato dall'art. 13 del D.lgs. 472/1997, strumento con il quale i contribuenti possono regolarizzare omessi o insufficienti versamenti e sanare altre irregolarità fiscali. Si ricorda che la "Legge di stabilità per il 2015" (art. 1, comma 637 della Legge 190/2014) ha innovato la disciplina del ravvedimento operoso e, in particolare, ai fini di una maggiore semplificazione del rapporto tra fisco e contribuenti, ha rimodulato l'istituto attraverso un sostanziale ampliamento delle modalità e dei termini per la sua applicazione. La predetta legge ha consentito di esperire l'istituto senza limiti di tempo e ha eliminato ulteriori condizioni ostative all'esperimento del medesimo, relative alle attività di controllo del fisco.

rate successive alla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, è la **decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo** degli importi ancora dovuti, nonché:

- ♦ della sanzione pari al **30% di ogni importo non versato**<sup>31</sup> (applicata sul **residuo dovuto** a titolo di imposta), e
- ♦ degli **interessi per ritardata iscrizione a ruolo**<sup>32</sup>, nella misura del **4% annuo**, con **decorrenza** dalla data del **31.03.2023**.



Da notare che **restano, in ogni caso, validi i ravvedimenti** già effettuati al 01.01.2023, senza che vi sia la possibilità di **dare luogo a rimborso**.

**Invariata** la norma che ha **anticipato i termini di utilizzo** dei diversi **crediti d'imposta energetici**, imprese **energivore e non**, così come **gasivore e non**, nella maniera di seguito evidenziata:

Periodo	Precedente termine	Nuovo termine
1° trimestre 2023	31.12.2023	16.11.2023
2° trimestre 2023		



Gli **stessi termini** valgono per la **cessione** delle agevolazioni in questione – ad oggi possibile **una sola volta** fatte salve **due ulteriori cessioni** ai c.d. **soggetti qualificati** (banche e intermediari finanziari).

Si ricorda che, per i primi **due trimestri** dell'anno in corso, i crediti d'imposta energetici valgono nelle seguenti **misure**:

SOGGETTI	CREDITI D'IMPOSTA	
	1° trimestre 2023	2° trimestre 2023
Imprese energivore	45%	20%
Imprese non energivore	35%	10%
Imprese gasivore	45%	20%
Imprese non gasivore		

**MODIFICHE  
TERMINI CREDITI  
D'IMPOSTA  
ENERGIA**

ART. 7

<sup>31</sup> di cui all'art. 13 del D.lgs. 471/1997.

<sup>32</sup> art. 20 del D.P.R. 602/1973.

**NORMA  
TRANSITORIA  
VERSAMENTO  
CONTRIBUZIONE  
PREVIDENZIALE  
PER LE  
COLLABORAZIONI  
COORDINATE  
E CONTINUATIVE  
NEL SETTORE  
SPORTIVO  
DILETTANTISTICO**

ART. 10-QUATER

In sede di conversione in legge, è stata **modificata** una norma **transitoria**<sup>33</sup> sul **versamento** della **contribuzione previdenziale**, relativa ai soggetti titolari di **rapporti di lavoro sportivo**, nella forma di **collaborazioni coordinate e continuative**.

Sulla base della precedente formulazione della norma, veniva consentito che i versamenti in oggetto riguardanti i **corrispettivi al lavoratore** per i **periodi** tra il **me­se di luglio 2023**<sup>34</sup> e quello di **settembre 2023**, fossero effettuati in unica soluzione entro il 31.10.2023.

La novella in esame:

- ◆ **differisce** quest'ultimo **termine al 30.11.2023**,
- ◆ **estende** l'ambito di **applicazione** della stessa **norma transitoria** ai **versamenti** relativi ai **corrispettivi** per il mese di **ottobre 2023**.

<sup>33</sup> la presente norma novella infatti l'art. 28, comma 5 del D.lgs. 36/2021, e successive modificazioni.

<sup>34</sup> si ricorda che una larghissima parte della disciplina posta dal citato D.lgs. 36/2021 è entrata in vigore il 01.07.2023 (si veda, al riguardo, l'art. 51, comma 1, e successive modificazioni).

## CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO ENERGIA

La [legge 169/2023](#) di conversione del c.d. “**Decreto Energia**”<sup>35</sup>, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale<sup>36</sup>. Tale decreto era stato emanato a seguito delle **perduranti difficoltà nel settore energetico**, così come per **adeguare la normativa nazionale** a quella europea relativamente alle **cessioni di azienda** per le **società** coinvolte nelle **procedure concorsuali**, e per dare la possibilità di **sanare gli errori di fatturazione** commessi fino a poco tempo fa.

Le **disposizioni** che si esamineranno in seguito, **non hanno subito modifiche** e risultano quindi **inalterate** rispetto al **Decreto-legge ante conversione**. Si fa, quindi, un riepilogo delle disposizioni così come risultanti originariamente.

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO ENERGIA	
<p style="color: red; text-align: center;"><b>CONTENIMENTO EFFETTI DEGLI AUMENTI DI PREZZO NEL SETTORE ENERGETICO</b></p> <p style="text-align: center;">Art. 1</p>	<p>Anche per il <b>quarto trimestre 2023</b>, è previsto l'<b>azzeramento</b> delle <b>aliquote</b> delle <b>componenti tariffarie</b> relative agli <b>oneri generali</b> per il <b>settore del gas</b>.</p> <p>Era stata, poi, <b>ridotta l'IVA</b> sulla <b>fornitura di gas</b>. Nello specifico, veniva previsto che le <b>somministrazioni</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ di gas <b>metano</b> usato per <b>combustione per usi civili e industriali</b><sup>37</sup>,</li> <li>◆ contabilizzate nelle <b>fatture emesse</b> per i <b>consumi stimati</b> o <b>effettivi</b>, in riferimento al <b>2023</b>, dei mesi di <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>ottobre</b></li> <li>✓ <b>novembre</b></li> <li>✓ <b>dicembre</b></li> </ul> </li> </ul> <p>fossero assoggettate all'<b>aliquota</b> d'IVA del <b>5%</b> (invece che all'aliquota del 10% o del 22%<sup>38</sup>).</p> <p> Qualora le somministrazioni siano <b>contabilizzate</b> sulla base di <b>consumi stimati</b>, l'aliquota d'IVA del <b>5%</b> si applica anche alla <b>differenza</b> derivante dagli <b>importi ricalcolati</b> sulla base dei <b>consumi effettivi</b> riferibili – anche percentualmente – ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023.</p>

<sup>35</sup> [D.L. 131/2023](#), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29.09.2023 e in vigore dal successivo 30.09.2023. [Qui il testo coordinato con la legge di conversione.](#)

<sup>36</sup> n. 278 del 28.11.2023 e in vigore dal successivo 29.11.2023.

<sup>37</sup> di cui all'art. 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al D.lgs. 504/1995.

<sup>38</sup> prevista a seconda dei casi dal D.P.R. 633/1972.

	<p>Rispetto a quanto visto sugli <b>usi industriali</b>, nella relazione illustrativa al Decreto si fa notare che gli stessi si <b>riferiscono</b><sup>39</sup>:</p> <p>agli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, per le attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>industriali produttive</b> di beni e servizi,</li> <li>◆ <b>artigianali</b>,</li> <li>◆ <b>agricole</b></li> </ul> <p>agli impieghi nei <b>settori</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>alberghiero</b>,</li> <li>◆ della <b>distribuzione</b> commerciale,</li> <li>◆ degli esercizi di <b>ristorazione</b>,</li> <li>◆ degli <b>impianti</b> sportivi: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ adibiti esclusivamente ad <b>attività dilettantistiche</b> e gestiti senza fini di lucro,</li> <li>✓ adibiti ad <b>attività sportiva non dilettantistica</b></li> </ul> </li> </ul> <p>La riduzione dell'aliquota IVA al 5% si estende, poi, anche alle <b>somministrazioni di energia termica</b> prodotta con <b>impianti alimentati a gas naturale</b> nell'ambito di un "<i>contratto di servizio energia</i>", nonché alle forniture di <b>servizi di teleriscaldamento</b><sup>40</sup>.</p>
<p><b>MISURE IN MATERIA DI SOCIAL CARD, TRASPORTO PUBBLICO E BORSE DI STUDIO</b></p> <p>ART. 2</p>	<p>Per garantire <b>maggior impulso</b> alla <b>tutela</b> fornita ai <b>beneficiari</b> della cosiddetta "<b>social card</b>"<sup>41</sup>, veniva stabilito un <b>ulteriore contributo</b> da destinare all'acquisto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>carburante</b>,</li> <li>◆ <b>abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale</b>.</li> </ul> <p><b>Entro il 30.10.2023</b><sup>42</sup> il Ministro delle imprese e del made in Italy<sup>43</sup> doveva</p>

<sup>39</sup> ai sensi dell'art. 26, comma 3 del citato D.lgs. 504/1995.

<sup>40</sup> in particolare, l'applicazione dell'IVA al servizio di teleriscaldamento ad uso residenziale è regolata dal D.P.R. 633/1972, che prevede l'applicazione dell'aliquota del 10% alle forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili oppure da impianti di cogenerazione ad alto rendimento. Alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l'aliquota ordinaria del 22%.

<sup>41</sup> già istituita dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste quale contributo previsto per l'acquisto dei beni di prima necessità da parte dei cittadini appartenenti ai nuclei familiari meno abbienti.

<sup>42</sup> 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Decreto.

<sup>43</sup> di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

emanare un **decreto (attualmente non ancora pubblicato)** volto a stabilire l'**ammontare del beneficio aggiuntivo** per **singolo nucleo familiare** e le **modalità di raccordo** con le disposizioni attuali.

Con lo stesso decreto verranno, inoltre, disciplinate:

- ◆ **le prescrizioni** necessarie ad **assicurare** che l'**acquisto di carburante** o di **abbonamenti** ai servizi di **trasporto pubblico locale** avvenga nei **limiti dell'ulteriore contributo assegnato**,
- ◆ le **modalità** e le **condizioni** di **accreditamento** delle imprese autorizzate alla vendita di carburanti che intendono aderire a piani di contenimento dei costi del prezzo al dettaglio, affinché possano effettuare sconti alla pompa ai titolari di social card.

Infine, per far fronte alle **esigenze emerse nel corso dell'anno**, viene incrementata<sup>44</sup> la **dotazione** del **fondo**<sup>45</sup> finalizzato all'erogazione di un **buono** da utilizzare per l'**acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico:**

locale
regionale
interregionale

ovvero ai servizi di **trasporto ferroviario nazionale**.

Il **valore** del **buono** è pari al **100%** della **spesa** da sostenere per l'acquisto dell'**abbonamento**, comunque **non oltre l'importo di 60 euro**.



Attenzione: il buono è concesso alle **persone fisiche** che nell'**anno 2022** hanno conseguito un **reddito complessivo non superiore a 20.000 euro**.

#### RIORGANIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA AGEVOLATIVA

La disposizione è volta a **riformare** l'**agevolazione** a favore delle **imprese energivore**<sup>46</sup>, al fine di **adeguarla** alla **disciplina europea** in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 – denominata

<sup>44</sup> di 12 milioni di euro per l'anno 2023.

<sup>45</sup> istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'art. 4, comma 1 del D.L. 5/2023.

<sup>46</sup> di cui al decreto ministeriale 21.12.2017, adottato in attuazione dell'art. 19 della Legge 167/2017.

**PER IMPRESE  
ENERGIVORE**

## ART. 3

anche “**Linee guida**”<sup>47</sup>.

Nel merito, la norma **definisce** in primo luogo le **imprese agevolabili** a decorrere **dal 01.01.2024**. A tal fine sono stabiliti i requisiti di ammissibilità in coerenza con le nuove Linee guida, trattandosi nello specifico delle imprese che, nell'**anno precedente** a quello di presentazione dell'**istanza di concessione** delle agevolazioni:

- ◆ abbiano raggiunto un **consumo annuo di energia elettrica pari almeno a 1 GWh**,
- ◆ operino in uno dei settori agevolabili elencati nell'allegato 1 alla comunicazione della Commissione<sup>48</sup>, più nello specifico:
  - ✓ operano in **uno dei settori ad alto rischio di rilocalizzazione**<sup>49</sup>;
  - ✓ operano in uno dei settori **a rischio di rilocalizzazione**<sup>50</sup> ;
  - ✓ pur non operando in alcuno dei settori di cui alle lettere a) e b), hanno beneficiato, nell'anno 2022 ovvero nell'anno 2023, delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, avendo rispettato i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) ovvero b), del medesimo decreto.

ovvero

- ◆ abbiano avuto **accesso alle agevolazioni** in favore dei soggetti energivori in almeno uno degli **anni 2022 o 2023**, nel rispetto dei requisiti delle **vecchie linee guida**.



Sono conseguentemente **escluse** dalle **nuove agevolazioni**, a partire dall'inizio del 2024, le imprese che hanno beneficiato delle agevolazioni per effetto della cosiddetta “**clausola di**

<sup>47</sup> infatti, la misura agevolativa a favore delle imprese energivore vigente, approvata dalla Commissione dell'Unione europea il 24.05.2017, trovava fondamento nel quadro della disciplina europea sugli aiuti di Stato in materia di energia e ambiente 2014-2020, non più in vigore.

Secondo la nuova disciplina dell'Unione europea, il meccanismo agevolativo vigente dovrà essere riformato entro la fine del 2023 e dovrà essere sottoposto alla preventiva approvazione della Commissione europea ai fini della valutazione della sua compatibilità con le regole in materia di aiuti di Stato. L'accordo esplicito e incondizionato alle “*opportune misure proposte*” dalla Commissione per l'adeguamento entro il 31.12.2023 è contenuto nella comunicazione 2023/C 56/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 15.02.2023. Ai sensi dell'art. 23, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2015/1589, “*a seguito della sua accettazione, lo Stato membro è tenuto a dare applicazione alle opportune misure*”.

<sup>48</sup> in funzione del rischio – alto o medio – di rilocalizzazione delle attività per gli alti costi dell'energia elettrica.

<sup>49</sup> di cui all'allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01.

<sup>50</sup> di cui all'allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01.

**grandfathering**<sup>51</sup>, ossia che **non rispettavano i requisiti** delle linee guida previgenti ma che hanno beneficiato di una clausola di **salvaguardia**. Le **imprese in difficoltà** non possono parimenti accedere all'agevolazione, come avviene anche per la misura vigente.

È, inoltre, previsto che possono considerarsi **ammissibili** ad agevolazione i **settori** – e quindi le imprese che vi operano – che **rispettano i criteri di ammissibilità** dei settori **non inclusi** nell'allegato 1 alle medesime Linee guida, ma solamente previa **valutazione** da parte di un **esperto indipendente**<sup>52</sup>.

La norma introduce, inoltre, **livelli di contribuzione** maggiormente **vantaggiosi**, consentiti dalle nuove Linee guida in funzione dei diversi criteri di ammissibilità, per la copertura degli oneri generali di sistema elettrico relativi al sostegno delle energie rinnovabili cui hanno diritto le imprese agevolabili. Si tratta delle seguenti:

- ◆ con riferimento alle imprese a **forte rischio di delocalizzazione**, la contribuzione è pari al minor valore tra:
  - ✓ il 15% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia
  - ✓ lo 0,5% del valore aggiunto lordo dell'impresa (**VAL**),
- ◆ con riferimento alle imprese a **rischi di delocalizzazione** è pari al minor valore tra:
  - ✓ il 25% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia,
  - ✓ l'1% del VAL dell'impresa;
- ◆ con riferimento alle imprese ammissibili che **non rientrano nei punti precedenti** (ossia quelle aventi diritto alla citata "clausola di grandfathering"), è pari al minor valore tra:

<sup>51</sup> ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica 21.12.2017.

<sup>52</sup> Il comma 13 stabilisce che il Ministero provveda all'individuazione dell'esperto indipendente per l'adempimento dell'obbligo di valutazione ex post del regime di agevolazioni ai sensi del capo 5 della comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01 e che i relativi oneri siano posti a valere sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili.

- ✓ il 35% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia per gli anni 2024, 2025 e 2026, il 55% per l'anno 2027 e l'80% per l'anno 2028,
- ✓ l'1,5%, il 2,5% e il 3,5% del VAL dell'impresa.

Venivano, poi, stabilite **ulteriori riduzioni della contribuzione** per le imprese a **rischio di rilocalizzazione** e per quelle che beneficiano della **clausola di grandfathering** che coprono almeno il **50% del proprio consumo di energia elettrica** con energia prodotta da **fonti che non emettono carbonio**, di cui almeno il 10% assicurato mediante un contratto di approvvigionamento a termine, oppure almeno il 5% garantito mediante energia prodotta in sito o in sua prossimità. In tali casi, il **contributo alla copertura degli oneri** afferenti alle energie rinnovabili è, rispettivamente, pari al **minor valore tra**:

- ◆ il 15% della componente A3\*
- ◆ lo 0,5% del VAL dell'impresa,

ovvero pari, **fino al 31.12.2028**, al **minor valore tra**

- ◆ il 35% della A3\*
- ◆ l'1,5% del VAL dell'impresa.

La **contribuzione minima** alla spesa per le fonti rinnovabili di energia che deve, in ogni caso, essere garantita all'impresa secondo quanto previsto dalle Linee guida, è pari al **prodotto tra 0,5 euro/MWh e l'energia elettrica prelevata dalla rete pubblica**.

Erano, poi, introdotti gli **obblighi**, e i relativi **controlli**, che le imprese che accedono devono eseguire (cosiddette "**green conditionality**"). Veniva, infatti, posto a carico delle imprese agevolate l'obbligo di effettuare la **diagnosi energetica**<sup>53</sup>, obbligo che, in realtà, già sussiste e viene **ribadito e rafforzato** dall'ulteriore obbligo di adottare **almeno una delle seguenti misure**:

a)

attuare le raccomandazioni di cui al rapporto di diagnosi energetica, qualora il tempo di ammortamento degli investimenti a tal fine necessari non superi i tre anni e il relativo costo non ecceda l'importo dell'agevolazione percepita

<sup>53</sup> di cui all'art. 8 del D.lgs. 102/2014.

	<p>b) ridurre l'impronta di carbonio del consumo di energia elettrica fino a coprire almeno il 30% del proprio fabbisogno mediante fonti che non emettono carbonio</p> <p>c) investire una quota pari almeno al 50% dell'importo dell'aiuto in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra</p> <p>Sarà l'<b>ENEA</b><sup>54</sup> a dover <b>svolgere i controlli</b> per accertare l'adempimento dell'obbligo di effettuazione della diagnosi energetica, anche nei casi in cui l'impresa soggetta all'obbligo medesimo abbia adottato un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001.</p> <p>Nel caso in cui i suddetti controlli portino ad accertare l'<b>inottemperanza degli obblighi</b> stabiliti dalla norma, l'<b>impresa</b> interessata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ sarà obbligata a <b>rimborsare l'importo delle agevolazioni ricevute per l'intero periodo di mancato adempimento dei medesimi obblighi</b>,</li> <li>◆ potrà percepire <b>ulteriori agevolazioni soltanto dopo</b> aver provveduto a <b>rimborsare detto importo</b>.</li> </ul> <p>Un'altra autorità, l'ARERA, avrà, invece, le competenze per dare attuazione alle disposizioni previste dalla norma.</p> <p> Occorre prestare attenzione al fatto che la <b>disciplina</b> delle agevolazioni a favore dei <b>soggetti energivori</b>, di cui al presente articolo, è <b>subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea</b><sup>55</sup>.</p>
<p><b>SANATORIA VIOLAZIONI CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI GIÀ CONTESTATE</b></p> <p>ART. 4</p>	<p>Viene consentito, ai contribuenti che <b>dal 01.01.2022 al 30.06.2023</b> hanno commesso una o più <b>violazioni</b> in materia di <b>certificazioni dei corrispettivi</b><sup>56</sup>, di avvalersi dell'istituto del <b>ravvedimento operoso</b><sup>57</sup> anche qualora le stesse siano state già <b>oggetto di constatazione non oltre la data del 31.10.2023</b>.</p> <p>La regolarizzazione è consentita a <b>condizione</b> che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ il contribuente <b>non abbia ricevuto</b> la <b>notifica</b> dell'<b>atto di contestazione</b> alla</li> </ul>

<sup>54</sup> Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile.

<sup>55</sup> ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

<sup>56</sup> di cui all'art. 6, commi 2-bis e 3 del D.lgs. 471/1997.

<sup>57</sup> ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 472/1997.

	<p>data del <b>perfezionamento del ravvedimento</b>, e che</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ tale perfezionamento <b>avvenga entro il 15.12.2023</b>.</li> </ul> <p>Viene, poi, precisato che ove la regolarizzazione abbia ad oggetto le <b>violazioni relative agli obblighi</b> di:</p> <table border="1" data-bbox="443 607 1439 819"> <tr> <td data-bbox="443 607 1439 763"> <p><b>emissione</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ della <b>ricevuta fiscale</b>, o</li> <li>◆ dello <b>scontrino fiscale</b></li> </ul> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 763 1439 819"> <p><b>memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi</b></p> </td> </tr> </table> <p>di queste ultime <b>non si tiene conto</b> ai fini del computo per l'irrogazione della <b>sanzione accessoria</b> della <b>sospensione della licenza</b> o dell'<b>autorizzazione all'esercizio dell'attività</b>, così come dell'esercizio dell'attività medesima per un <b>periodo da tre giorni ad un mese</b><sup>58</sup>.</p> <p>Si ricorda che tale penalità trova applicazione qualora siano state contestate<sup>59</sup>, nel corso di un quinquennio, <b>4 distinte violazioni</b> dell'obbligo di emettere la <b>ricevuta fiscale</b> o lo <b>scontrino fiscale compiute in giorni diversi</b> – anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie<sup>60</sup>.</p>	<p><b>emissione</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ della <b>ricevuta fiscale</b>, o</li> <li>◆ dello <b>scontrino fiscale</b></li> </ul>	<p><b>memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi</b></p>
<p><b>emissione</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ della <b>ricevuta fiscale</b>, o</li> <li>◆ dello <b>scontrino fiscale</b></li> </ul>			
<p><b>memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi</b></p>			
<p style="text-align: center;"><b>CESSIONE DI AZIENDA PER LE IMPRESE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA</b></p> <p style="text-align: center;">ART. 6</p>	<p>Il Decreto forniva, infine, l'<b>interpretazione autentica</b> sulla norma<sup>61</sup>, oggetto di <b>contrastati giurisprudenziali</b> sorti anche di recente, relativa <b>alla cessione di complessi aziendali</b> ovvero di <b>beni e contratti</b> nell'ambito dell'<b>amministrazione straordinaria</b> in esecuzione dei programmi<sup>62</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ di <b>prosecuzione dell'esercizio</b> dell'impresa di <b>durata non superiore ad un anno</b> ("<i>programma di cessione dei complessi aziendali</i>");</li> <li>◆ per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, di <b>prosecuzione dell'esercizio</b> dell'impresa di <b>durata non superiore ad un anno</b> ("<i>programma di cessione dei complessi di beni e contratti</i>").</li> </ul>		

<sup>58</sup> prevista dall'art. 12, comma 2 del D.lgs. 471/1997.

<sup>59</sup> ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 472/1997.

<sup>60</sup> in applicazione delle disposizioni del citato D.lgs. 471/1997.

<sup>61</sup> art. 56, comma 3-bis del D.lgs. 270/1999.

<sup>62</sup> di cui all'art. 27, comma 2, lettere a) e b-bis), del medesimo decreto legislativo.

La norma interpretativa è, quindi, volta a **chiarire**<sup>63</sup> che le **operazioni** viste in precedenza – così come poste in essere nell'ambito dei citati programmi – si intendono in **ogni caso effettuate** in vista della **liquidazione dei beni del cedente** (anche se **non costituiscono trasferimento** di azienda, di ramo o di parti dell'azienda<sup>64</sup>) qualora siano **effettuate** sulla base di **decisioni della Commissione europea** che **escludano la continuità economica** fra cedente e cessionario.

GIUSEPPE IANNIBELLI

<sup>63</sup> trattandosi pertanto di interpretazione autentica della disciplina di diritto interno, applicabile quindi anche per il passato.

<sup>64</sup> agli effetti previsti dall'art. 2112 del codice civile.